



Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

***Regolamento di
POLIZIA URBANA***

SOMMARIO

1. Disciplina della polizia urbana
2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
3. Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni
4. Occupazione di suolo pubblico. Rinvio
5. Modalità per il carico e lo scarico delle merci e per le operazioni di trasloco
6. Spettacoli e trattenimenti su aree pubbliche
7. Collocamento e riparazione di condutture
8. Nettezza e decoro dei luoghi aperti al pubblico
9. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
10. Pulizia dei portici, dei cortili e altre pertinenze degli edifici. Pollai e altri ricoveri per gli animali
11. Disposizioni riguardanti gli esercizi commerciali
12. Trasporto di materiale di facile dispersione
13. Divieto di lavaggio e riparazione veicoli su aree pubbliche
14. Divieto dell'esercizio di attività artigianali e mestieri su aree pubbliche
15. Disposizioni riguardanti gli animali
16. Circolazione dei cani o di altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico
17. Animali pericolosi
18. Divieto di getto di opuscoli o foglietti
19. Manutenzione degli edifici
20. Collocamento di cartelli ed iscrizioni
21. Ornamento esterno ai fabbricati
22. Panni e tappeti
23. Viali e giardini pubblici
24. Vasche e fontane
25. Esercizio di attività d'impresa, arti ed industrie rumorose
26. Utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi
27. Produzione di polveri, odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti
28. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
29. Rumori e suoni nei locali pubblici.
30. Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi.
31. Uso di strumenti sonori
32. Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
33. Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili
34. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
35. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
36. Manutenzione di aree private adibite a pubblico transito
37. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione. Ponteggi.
38. Insegne, scuri, persiane, vetrate di finestre
39. Ripari ai pozzi, cisterne, vasche e simili
40. Diffida
41. Accertamento delle violazioni e sanzioni
42. Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
43. Sequestro e custodia di cose
44. Sospensione dell'autorizzazione o della concessione
45. Entrata in vigore

Art. 1.
Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela della proprietà pubblica e a quella di un decoroso e ordinato svolgimento della vita cittadina, contribuendo inoltre alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento delle relazioni sociali, disciplinando e limitando attività e comportamenti al fine di garantire adeguati standard della qualità della vita.

Art. 2.
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Comunale e dagli altri organi di polizia.

Gli organi di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, nei cantieri e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3.
Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, sono accordate:

- a) personalmente al richiedente;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi.
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Art. 4.
Occupazione di suolo pubblico. Rinvio

Salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni in materia di circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 5.
Modalità per il carico e lo scarico delle merci e per le operazioni di trasloco.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci e per le operazioni di trasloco si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00

Art. 6.

Spettacoli e trattenimenti su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi secondo le norme vigenti in materia.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00

Art. 7.

Collocamento e riparazione di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 400,00

Art. 8.

Nettezza e decoro dei luoghi aperti al pubblico

Fatte salve le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti, sulla sede stradale e in tutti i luoghi aperti al pubblico transito è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua od

altre sostanze liquide e rifiuti.

Inoltre, è fatto divieto di imbrattare muri, marciapiedi e qualsiasi altro luogo o manufatto pubblico o privato prospiciente gli spazi pubblici.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00

Art. 9.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di pubblici esercizi e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, sul suolo pubblico rifiuti o altre sostanze che possano comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00

Art. 10.

Pulizia dei portici, dei cortili e altre pertinenze degli edifici. Pollai e ricoveri per animali.

I portici, i cortili, i giardini, gli orti ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici e i terreni incolti confinanti ad altre abitazioni, devono, a cura di coloro che ne hanno la disponibilità, essere mantenuti costantemente puliti. Detti luoghi dovranno essere tenuti puliti dalle erbacce e dai rovi.

Laddove consentiti in base alle previsioni contenute nel regolamento edilizio e negli altri strumenti urbanistici, i pollai e altri ricoveri per animali domestici e da cortile dovranno essere tenuti in condizione di ordine e adeguatamente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per interventi edilizi, traslochi e per altre necessità, detti luoghi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio, impedimento o di pericolo.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00 – Diffida.

Art. 11 .

Disposizioni riguardanti gli esercizi commerciali

E' proibito ai titolari di negozi, di bar e simili, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti, imbrattare o sporcare le stesse.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00 - DIFFIDA

Art.12 .

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno

ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00

Art. 13.

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00 - diffida

Art. 14 .

Divieto dell'esercizio di attività artigianali e mestieri su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00 - diffida

Art.15 .

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00

Art. 16 .

Circolazione dei cani o di altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio. I cani di media e grossa taglia dovranno, inoltre, essere muniti di idonea museruola e tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

I detentori dei cani avranno cura di provvedere alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00 -

Art.17 .

Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie

anche se si tratta di animali addomesticati.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 200,00

Art. 18.
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti e le affissioni fuori dagli spazi consentiti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00 Diffida

Art. 19.
Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati avranno cura di mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I proprietari dei caseggiati vie devono adottare idonee misure al fine di impedire la nidificazione di colombi e simili sotto la linda e nei cornicioni sovrastanti luoghi di pubblico transitò.

Gli accessi, le finestre e le aperture in genere dei fabbricati inutilizzati dovranno essere, a cura dei proprietari, adeguatamente tamponate.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00 - Diffida

Art. 20.
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme in materia di circolazione stradale e del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00

Art. 21.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00

Art. 22.

Panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00 - diffida

Art. 23.

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, eccetto monopattini e pattini a rotelle; carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c) calpestare le aiuole fiorite od erbose;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi senza permesso dell'Autorità;

f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

h) danneggiare i giuochi e gli arredi urbani.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00 - diffida

Art.24 .

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00 - diffida

Art. 25 .

Esercizio di attività d'impresa, arti ed industrie rumorose

Fatte salve le disposizioni di legge di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto segue:

non è consentita l'attivazione di industrie, arti , e attività d'impresa rumorose nei centri abitati.

Chi esercita le attività di cui sopra con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, sono vietate le attività rumorose nei cantieri edili, stradali, e impiantistici il sabato dalle ore 13 in poi; la domenica e durante le giornate festive; nei giorni feriali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7:30 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, case di cura e riposo, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale, sentita L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dell'attività d'impresa ed ordinare il trasloco degli esercizi stessi.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 400,00 - diffida

Art. 26.

Impianto di macchinari rumorosi

L'utilizzo di impianti e attrezzature rumorose per esigenze connesse ad attività produttive, artigianali, commerciali e simili in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è consentito, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale, nei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 500 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la caratteristica tecnica, la potenza e le dimensioni di ingombro e i livelli di rumorosità massima espressi in decibel.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e

dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 400,00 - Diffida

Art. 27.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di, polveri aerodisperse odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la comunità ovvero rechino fastidio alla comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 400,00 - Diffida

Art. 28 .

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore, suoni o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00 - Diffida

Art. 29.

Rumori e suoni nei locali pubblici.

Nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

L'attività è in ogni caso autorizzata previo parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00

Art. 30.

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune, sentita l'agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso e gli orari.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 200,00

Art. 31 .

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 200,00 - Diffida

Art. 32 .

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 50,00 - Diffida

Art. 33.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00 - Diffida

Art. 34.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o produrre spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta

l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 400,00

Art. 35.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 200,00 - Diffida

Art. 36 .

Manutenzione di aree private adibite a pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 200,00 - Diffida

Art. 37.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione. Ponteggi.

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata e secondo le vigenti normative in materia di prevenzione infortuni.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dal Codice della Strada e dall'Ispettorato del lavoro.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 200,00

Art. 38 .

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, gli scuri, le persiane e le vetrate delle finestre prospicienti l'area pubblica devono essere solidamente assicurate.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 150,00 - Diffida

Art. 39.

Ripari ai pozzi, cisterne, vasche e simili

I pozzi, le cisterne, le vasche e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: € 200,00 - Diffida

Art. 40

Diffida

Nei confronti dei trasgressori alle disposizioni di cui agli articoli: 10,11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39 del presente regolamento, si procede mediante intimazione della diffida.

La diffida, di regola, deve essere comunicata per iscritto al trasgressore dall'agente accertatore.

L'omesso adempimento di quanto intimato dà avvio alla procedura sanzionatoria.

La diffida non è ammessa quando il trasgressore è già stato diffidato per la stessa violazione.

Art 41 .

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, salvo quanto disposto nell'art. 41 del presente regolamento, sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia comunale nonché dagli altri organi di polizia.

Per le violazioni alle norme di cui agli artt. 25, 26, 27, 34 del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.600,00.

Per le violazioni alle norme di cui agli artt. 17, 30, 31, 35, 36, 37, 39 del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00.

Per le violazioni alle norme di cui agli artt. 6, 8, 9, 10, 14, 16, 29, 33 e 38 del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

Le altre violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00.

In caso di recidiva le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate.

Si ha recidiva quando nell'arco di 2 anni vengono accertate e contestate due violazioni della stessa norma.

Per la procedura sanzionatoria si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 42.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 43.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro

cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano al trasgressore.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Art. 44.

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto illecito;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 45.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo) ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.